

**VERBALE SEDUTA DEL 11 SETTEMBRE 2024**

Il giorno 11 settembre 2024, alle ore 9:45, in presenza presso la Sala Canova di Palazzo Storione, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio del Personale Tecnico e Amministrativo (di seguito Consiglio PTA) dell'Università di Padova, per discutere il seguente:

Ordine del giorno

1. **Comunicazioni;**
2. **Approvazione verbale della seduta del 03.07.2024;**
3. **Regolamento lavoro a distanza;**
4. **Organizzazione orario di lavoro correlato ai buoni pasto;**
5. **Varie ed eventuali.**

La posizione dei componenti del Consiglio PTA è la seguente:

Componente	P	A	Ag	Note
Roberto Gianmaria Berlato	x			
Lorenzo Ciocca	x			
Rosaria Catia Cucco	x			
Aldo Dalla Via	x			
Carla Patrizia Dani	x			
Giordano Della Valle	x			
Alessandro Longato	x			
Andrea Nardi	x			

Serena Nicolè	x			
Angeliki Patsadaki	x			
Laura Provasi	x			
Daniele Pulit	x			
Elisa Salvato	x			
Cristina Toso	x			
Dario Vettore	x			

Legenda: P = presente, A = assente, G = assente giustificato

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio del PTA, la Consiglieria Serena Nicolè.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Consiglieria Laura Provasi.

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, riconosce valida la seduta, che dichiara aperta alle ore 9:57.

1. Comunicazioni.

La Presidente informa che non ci sono comunicazioni.

2. Approvazione verbale della seduta del 03.07.2024.

Il verbale della seduta del 03.07.2024 viene approvato all'unanimità dei presenti. La Presidente si impegna a far pubblicare il verbale tempestivamente sul sito di Ateneo.

3. Regolamento lavoro agile.

La Presidente introduce l'argomento: il 5 agosto 2024 è pervenuta la bozza di Regolamento sul lavoro agile su cui il Consiglio PTA è chiamato ad esprimere il proprio parere. Il Dirigente dell'Area Risorse Umane ha proposto un incontro con il Consiglio PTA per illustrare il Regolamento al Consiglio PTA in una seduta straordinaria.

Si apre un dibattito per la formulazione di proposte e suggerimenti alla Governance in merito al Regolamento sul lavoro agile.

Art. 5 - Individuazione delle attività che non possono essere svolte nel lavoro a distanza.

1. Sono escluse dal lavoro a distanza le attività che, per loro natura, prevedono l'obbligatorietà

della presenza del lavoratore o che sono effettuate in turno o quelle che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili, come definite nel successivo comma.

2. Le attività per le quali non appare in astratto possibile, integralmente o parzialmente, lo svolgimento del lavoro a distanza, vengono individuate come segue:

- a) attività di ricerca in laboratorio;*
- b) esercitazioni didattiche in aula e laboratorio;*
- c) servizio di apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli altri istituti o luoghi di cultura;*
- d) attività sanitarie;*
- e) accudimento di animali, piante e colture biologiche;*
- f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;*
- g) salvaguardia degli impianti, delle infrastrutture e delle apparecchiature, anche al fine di renderne possibile l'utilizzo per supportare l'attività svolta a distanza dal personale che usufruisce del lavoro agile;*
- h) servizi di accesso e controllo degli edifici;*
- i) attività di sicurezza e di manutenzione;*
- j) presidio dei sistemi informatici e dei siti web con accesso a specifici software non disponibili da remoto;*
- k) segreterie degli organi centrali e decentrati;*
- l) supporto tecnico e amministrativo alla didattica in presenza;*
- m) gestione del personale, con riguardo alle procedure concorsuali e selettive che si svolgono in presenza;*
- n) supporto amministrativo agli studenti con attività di ricevimento in presenza;*
- o) squadre di emergenza e sicurezza.*

3. Sono inoltre escluse dal lavoro agile le attività previste dall'Allegato 1, cioè quelle attività per le quali è possibile accedere esclusivamente all'istituto del telelavoro domiciliare di Tipo A disciplinato all'art. 9 comma 3.

La Presidente cede quindi la parola al Consigliere Aldo Dalla Via, il quale propone una modifica dell'art. 5 del Regolamento sul lavoro a distanza al fine di dare la possibilità, anche a chi viene escluso in quanto identificato in via esclusiva con una delle attività elencate, senza un'analisi puntuale delle mansioni effettivamente svolte. A titolo esemplificativo, l'art. 5 comma 2, lettera a) specifica che i tecnici che svolgono attività di ricerca in laboratorio non possono accedere al lavoro agile, ma, analizzando nel dettaglio i compiti che un tecnico esegue, si possono individuare anche mansioni svolgibili da remoto. Per tali attività e a fronte di motivazioni precise, il Consigliere suggerisce di far inserire la possibilità che vi sia un accordo con il proprio Responsabile con la clausola di rientro a lavoro qualora si renda necessario per garantire il corretto prosieguo delle attività in presenza.

Al fine di allargare la platea che può accedere al lavoro da remoto, includendo anche il personale di cui all'art. 5, la Consigliera Angeliki Patsadaki propone nell'ambito del telelavoro domiciliare tipo B, l'opzione di "telelavoro breve". Tali richieste di accesso al "telelavoro breve" potrebbero essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno, potendo anche presentare progetti per sportelli virtuali. L'amministrazione potrebbe attingere, previa disponibilità del dipendente, a una griglia di attività telelavorabili e/o percorsi formativi professionali da svolgere da remoto.

Si apre la discussione: gli altri consiglieri ritengono che questa proposta dovrebbe essere fatta indistintamente sia per il lavoro agile sia per il telelavoro. La Consigliera proponente accetta l'indicazione del Consiglio PTA.

Art. 10 – Modalità di accesso al telelavoro domiciliare di TIPO B

1. L'Amministrazione concede su richiesta il telelavoro domiciliare di Tipo B esclusivamente al personale che rientri in una delle seguenti casistiche, purché debitamente documentate:

- a) soggetto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992 o con patologia grave ai sensi del D.M. Sanità n.329/1999;*
- b) soggetto con situazione di fragilità certificata dal competente Servizio di Medicina preventiva;*
- c) assistenza a familiari o affini entro il secondo grado con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, o con patologia grave ai sensi del D.M. Sanità n.329/1999, o con diagnosi di DSA (legge n. 107/2010), conviventi con il dipendente.*

3. La verifica della sussistenza dei requisiti è in capo al Dirigente dell'Area Risorse Umane, che può avvalersi del servizio di medicina del lavoro, ove necessario.

La Consigliera Angeliki Patsadaki propone di aggiungere nell'art. 10 altre categorie in riferimento al personale che possa accedere al telelavoro domiciliare di TIPO B:

- genitore monomandatario,
- persone vittime di molestie/violenza,
- paternità.

Art. 7 – Modalità di svolgimento del lavoro agile

[omissis]

6. Al personale che documenta gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, può essere consentito lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. Il personale interessato può presentare specifica istanza di deroga, corredata da idonea documentazione, che verrà vagliata dal Dirigente dell'Area Risorse Umane, con l'ausilio del Servizio di Medicina preventiva, ove necessario. Rientra nel campo di applicazione del presente comma il personale che si trova temporaneamente in condizioni di particolare necessità, non coperto da altre misure di conciliazione vita lavoro, quali ad esempio:

- a) lavoratrici in gravidanza, relativamente al periodo precedente quello del congedo di maternità obbligatorio;*

- b) esigenze di accudimento dei figli sino al compimento del terzo anno di età;*
- c) assistenza a familiari o affini entro il secondo grado con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, o con patologia grave ai sensi del D.M. Sanità n. 329/1999, o con diagnosi di DSA (legge n. 107/2010), non conviventi con il dipendente;*
- d) esigenze di accudimento dei figli dal compimento del terzo anno di età sino al compimento del quattordicesimo anno di età.*

Tali condizioni devono sussistere per l'intera durata dell'accordo individuale. Il dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali variazioni. Se tali condizioni sopravvengono, le Parti dovranno sottoscrivere apposito addendum all'accordo.

7. Per le situazioni di cui alle lettere a), b) del comma 6 è previsto un numero di giorni di lavoro agile pari a 3 alla settimana o 12 al mese (2 alla settimana o 8 al mese in caso di Responsabili di I e II livello), salvo situazioni di maggiore gravità, per le quali può essere valutata la possibilità di concordare fra le parti un numero maggiore di giorni.

8. Esclusivamente per le situazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6 è prevista la possibilità di fruire nel corso dell'anno solare di 15 giorni aggiuntivi rispetto a quelli ordinari previsti nel proprio accordo individuale, a prescindere dal numero di persone assistite/accudite.

[Omissis]

La Consigliera Serena Nicolè propone di aggiungere nella lista di coloro che possono usufruire del lavoro agile anche quei casi medici (traumi e fratture, recupero interventi chirurgici e casi oncologici) che permettono il lavoro al computer ma non lo spostamento casa-ufficio.

Tutti concordano sul fatto che è rischioso elencare in dettaglio le casistiche: si rischia di escludere casi particolari. Meglio è presentare situazioni più generali, che poi verranno valutate caso per caso

Alle ore 11:00 esce la Consigliera Laura Provasi e la Presidente dà l'incarico di verbalizzazione alla Vicepresidente Elisa Salvato.

La Consigliera Serena Nicolè solleva il problema che chi ha il contratto di telelavoro e per regolamento è escluso dall'accesso al lavoro agile, non può usufruire in casi di problemi di salute, familiari o personali di un aumento dei giorni telelavorabili, come invece previsto dall'art. 7 per il personale con contratto di lavoro agile. Propone l'emendamento all'articolo 10 comma 1.

Si riapre la discussione sulla proposta di modifica dell'art. 5, secondo il Consigliere Lorenzo Ciocca è necessario distinguere chi svolge lavoro per lo più non remotizzabile da chi svolge lavoro totalmente non remotizzabile. Nel primo caso bisogna tentare di riconoscere il diritto di lavoro agile, raggruppando in una giornata a settimana le attività remotizzabili.

I Consiglieri Giordano Della Valle e Rosaria Catia Cucco, evidenziano che per molti tecnici (ad esempio nei laboratori didattici) non è facile raggruppare in una giornata il lavoro amministrativo remotizzabile.

La Consigliera Angeliki Patsadaki evidenzia che sia lavoro agile sia telelavoro di tipo A hanno limitazioni (elencate anche nell'allegato alla bozza di Regolamento), quindi secondo la Consigliera possiamo proporre modifiche solo sul telelavoro di tipo B (art. 10). La Consigliera Serena Nicolè spiega che è necessario che tale deroga venga prevista sia per il lavoro agile sia per il telelavoro.

Alle ore 13.00 escono i Consiglieri Andrea Nardi e Giordano Dalla Valle.

Alle ore 13.10 esce il Consigliere Daniele Pulit.

La discussione sul problema delle persone che non hanno mansioni remotizzabili prosegue e si concorda nel fatto che la questione vada collocata nella parte iniziale del regolamento oppure che venga segnalata alla Governance la mancanza di conciliazione e la conseguente discriminazione indiretta per queste categorie di lavoratori. Una possibilità sarebbe di concordare con i Dirigenti delle attività di tipo remotizzabile da assegnare temporaneamente alle persone con oggettivi impedimenti transitori.

Alle ore 13.20 escono i Consiglieri Aldo Dalla Via, Roberto Berlato e Dario Vettore.

Il Consiglio si riserva di deliberare successivamente all'incontro previsto con il Dott. Meacci

4. Organizzazione orario di lavoro correlato ai buoni pasto.

Dato che la discussione di cui al punto 3 si è protratta più del previsto, la discussione sul punto presente viene rinviata alla prossima riunione del Consiglio.

5. Varie ed eventuali.

Della medesima è redatto il presente verbale, che verrà sottoposto al Consiglio PTA per l'approvazione nella seduta del 9 ottobre

La seduta viene chiusa alle ore 13.25.

La Presidente

Serena Nicolè

Le Segretarie verbalizzanti

Laura Provasi

Elisa Salvato